



Città Metropolitana
di Genova

Direzione Ambiente
Servizio Tutela Ambientale

ALLEGATO 3 – LIMITI E PRESCRIZIONI

Sommario

1. Prescrizioni di carattere generale	1
2. Prescrizioni relative alle garanzie finanziarie	3
3. Prescrizioni relative al monitoraggio delle acque sotterranee e dei suoli.....	4
4. Emissioni in atmosfera.....	4
4.1 Valutazioni preliminari	4
4.2 Quadro dei limiti	5
4.3 Quadro dei monitoraggi.....	5
4.4 Quadro delle prescrizioni.....	6
4.5 Collaudo analitico delle emissioni di nuovi impianti	7
5. Scarichi idrici.....	7
5.1 Valutazioni preliminari	7
5.2 Quadro dei limiti	8
5.3 Quadro dei monitoraggi.....	8
5.4 Quadro delle prescrizioni.....	8
6. Produzione e gestione rifiuti	11
7. Emissioni sonore	11
7.1 Valutazioni preliminari	11
7.2 Quadro dei limiti	11
7.3 Quadro dei monitoraggi.....	11
7.4 Quadro delle prescrizioni.....	11
8. Energia	12
8.1 Quadro dei monitoraggi.....	12
8.1 Quadro delle prescrizioni.....	12

1. Prescrizioni di carattere generale

1. La durata della presente Autorizzazione Integrata Ambientale è di 12 anni dalla data di adozione del presente Atto, in forza della certificazione di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 che dovrà, in ogni caso, essere mantenuta e rinnovata, pena decadenza dell'estensione temporale della validità del presente titolo autorizzativo, con conseguente rideterminazione dei termini di riesame, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. La certificazione di gestione ambientale dovrà essere integrata ed aggiornata anche alla luce delle prescrizioni impartite con la seguente autorizzazione. Dovrà essere tempestivamente trasmesso alla Città Metropolitana di Genova ogni rinnovo triennale di certificazione UNI EN ISO 14001.
2. Ai fini di un efficiente monitoraggio e controllo delle prestazioni ambientali il Sistema di gestione

Ambientale dovrà possedere tutte le caratteristiche indicate dalla BAT 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2016/902 per quanto riguarda i sistemi comuni di trattamento e gestione delle acque reflue e tutte le caratteristiche indicate dalla BAT 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 per quanto riguarda i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi.

3. Il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda per il rilascio del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché nell'Allegato 1 al presente provvedimento, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento, che, in ogni caso, prevalgono.
4. Ogni modifica del ciclo produttivo e/o dei presidi e delle attività antinquinamento deve essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale nei casi previsti dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,.
5. L'impianto deve essere munito di apposito cancello che deve restare chiuso in orario non lavorativo o in caso di assenza di assenza anche temporanea di personale dell'azienda. Deve essere segnalata la presenza dell'impianto con cartello indicante gli estremi autorizzativi, la ragione sociale, il nominativo del responsabile della gestione dell'impianto e la specifica del divieto di accesso a personale non autorizzato.
6. L'Azienda deve:
 - a. garantire un corretto e razionale utilizzo dell'acqua;
 - b. garantire un coretto ed efficiente utilizzo dell'energia;
 - c. minimizzare la produzione di rifiuti e privilegiare l'avvio dei rifiuti a recupero. Ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, tali rifiuti dovranno essere avviati a smaltimento evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - d. garantire la custodia continuativa dell'impianto;
 - e. adottare le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando - in particolare - le migliori tecnologie disponibili;
 - f. eseguire le verifiche prescritte e gli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari per la gestione dell'insediamento produttivo;
 - g. attuare le misure necessarie a prevenire gli incidenti e a limitarne le conseguenze.
7. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono essere svolte sempre in condizioni di sicurezza e con modalità tali da:
 - a. evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - b. evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee;
 - c. evitare, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive, adottando tutte le cautele volte ad impedire la formazione degli odori;
 - d. rispettare le norme igienico – sanitarie;
 - e. evitare ogni danno o pericolo per la salute o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti all'impianto.
8. L'attività di gestione dei rifiuti deve essere effettuata da parte di personale reso edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e loro trattamento ed informato delle pericolosità delle diverse tipologie di rifiuto. Durante le operazioni gli addetti all'impianto dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale in base al rischio valutato.
9. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. l'Azienda è tenuta a comunicare all'Autorità competente, agli Enti territoriali e all'ARPAL le variazioni attinenti alla titolarità della gestione degli impianti e/o alla proprietà degli impianti medesimi.
10. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. e al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, l'Azienda deve fornire tutta la necessaria assistenza per lo svolgimento di qualsiasi attività di controllo e di verifica da parte degli Enti/ Agenzie preposti.
11. Devono essere effettuate le verifiche prescritte e gli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari per la gestione dell'insediamento produttivo.
12. Devono essere eseguiti i controlli periodici delle emissioni e dei processi produttivi secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), comunicando alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui l'Azienda intende effettuare tali autocontrolli, per consentire l'eventuale presenza delle strutture tecniche di controllo. Sono esclusi gli scarichi idrici di tipo non continuo, per i quali la comunicazione dovrà essere effettuata almeno tre giorni lavorativi prima alla data di campionamento.

13. Tutti i dati raccolti durante l'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo devono essere conservati dall'Azienda su idoneo supporto informatico per un periodo non inferiore alla durata dell'AIA e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.
14. Entro il 31 maggio dell'anno successivo al quale si riferiscono gli autocontrolli deve essere inviata alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Campomorone e all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova la relazione annuale sui risultati del PMC secondo le modalità riportate nel PMC stesso.
15. In caso di guasto o avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni in aria o acqua le attività ad essi collegate dovranno essere sospese nel tempo tecnico più breve possibile al fine di consentire l'individuazione del guasto e il ripristino del disservizio.
16. Sul "Registro per la conduzione degli impianti", vistato dalla Città Metropolitana preventivamente all'utilizzo e già in uso presso lo stabilimento dovrà essere annotato quanto previsto dal PMC e dalle prescrizioni di comparto. Il Registro deve, in particolare, contenere le seguenti informazioni:
 - a. data, ora e tipo degli eventuali disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - b. periodi di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - c. data e ora dei campionamenti effettuati per le analisi periodiche
17. Sul registro di cui al punto precedente dovranno essere annotati anche eventuali guasti o incidenti occorsi ai sistemi di contenimento delle emissioni o altri eventi accidentali potenzialmente impattanti sull'ambiente e gli interventi di ripristino messi in atto.
18. I Registri devono essere conservati presso lo stabilimento per un periodo non inferiore alla durata dell'AIA e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli organi di controllo.
19. In caso di eventi o incidenti che influiscano significativamente sull'ambiente, dovrà essere data tempestiva comunicazione a Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova con le modalità riportate nel PMC.
20. Deve essere comunicato alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL:
 - a. entro e non oltre sette giorni dal ricevimento del referto analitico a seguito dei controlli effettuati, il superamento di un limite stabilito dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale; a seguire, nel minimo tempo tecnico, devono essere documentate con breve relazione scritta le cause di tale superamento e le azioni poste in essere per rientrare nei limiti previsti dall'autorizzazione;
 - b. nel più breve tempo possibile - a mezzo fax - l'eventuale verificarsi di emissioni accidentali in aria, acqua o suolo.
21. In caso di rischio idraulico l'azienda dovrà mettere in atto le azioni individuate nelle procedure interne al fine di garantire l'adeguato fissaggio o lo spostamento in zona sicura di tutti quegli elementi la cui eventuale asportazione in caso di piena possa causare rischi di natura idraulica.
22. In caso di cessazione dell'attività l'Azienda dovrà darne comunicazione alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Campomorone e all'ARPAL con almeno 30 giorni di preavviso.
23. Almeno un anno prima della chiusura definitiva dell'installazione, il Gestore dovrà predisporre e trasmettere un piano di dismissione secondo le modalità indicate nel PMC.
24. Alla chiusura dell'impianto dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e degli impianti, il ripristino dei luoghi compatibilmente con la destinazione d'uso dell'area e secondo le vigenti normative in materia di bonifiche e di ripristino ambientale.
25. Alla chiusura dell'impianto dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e degli impianti, il ripristino dei luoghi compatibilmente con la destinazione d'uso dell'area e secondo le vigenti normative in materia di bonifiche e di ripristino ambientale.
26. In merito alla chiusura non programmata dell'impianto, l'Azienda deve mantenere aggiornata nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale apposita procedura che disciplini le modalità di arresto, messa in sicurezza e chiusura dell'impianto in caso di eventi o circostanze che ne determinino la cessazione repentina o comunque non programmata, ivi comprese situazioni di emergenza. La procedura deve individuare le operazioni necessarie a garantire la messa in sicurezza degli impianti, delle apparecchiature, delle sostanze e dei materiali presenti nello stabilimento, nonché la prevenzione di eventuali impatti sull'ambiente.

2. Prescrizioni relative alle garanzie finanziarie

Non sono previste prescrizioni relative alle garanzie finanziarie.

3. Prescrizioni relative al monitoraggio delle acque sotterranee e dei suoli

27. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Azienda dovrà eseguire il monitoraggio delle acque sotterranee almeno una volta ogni 5 anni, calcolati a far data dall'ultima campagna eseguita, con modalità che dovranno essere concordati preventivamente con la Città Metropolitana di Genova e l'ARPAL.
28. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Azienda dovrà eseguire il monitoraggio dello stato di contaminazione del suolo in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito almeno una volta ogni 10 anni, calcolati a far data dall'ultima campagna eseguita, con modalità che dovranno essere concordati preventivamente con la Città Metropolitana di Genova e l'ARPAL.
29. La tempistica sopra indicata potrebbe essere oggetto di revisione a seguito dell'emanazione di specifiche indicazioni normative che intervengano prima delle suddette scadenze.
30. La data di effettuazione dei campionamenti dovrà essere comunicata a Città Metropolitana di Genova, ARPAL e Comune di Campomorone con almeno 15 gg di anticipo. I risultati dei controlli analitici dovranno essere allegati alla relazione annuale sul Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

4. Emissioni in atmosfera

4.1 Valutazioni preliminari

La maggior parte delle BAT applicabili allo stabilimento di A&A Fratelli Parodi S.p.A. risulta applicata e non si individuano criticità rilevanti.

Per quanto riguarda le emissioni diffuse di COV, con riferimento alle BAT 2, in particolare, e parzialmente alle BAT 19, 20, 22 e 23, la Conferenza ha preso atto che, secondo quanto dichiarato dalla Società:

- le lavorazioni avvengono prevalentemente in condizioni di pressione subatmosferica o comunque con captazione verso il postcombustore;
- gli scarichi delle pompe del vuoto sono convogliati al sistema di trattamento post-combustore;
- i trasferimenti da autobotte sono effettuati con sistemi chiusi;
- alcune sostanze sono movimentate in quantitativi limitati, anche tramite fustini da 25 kg;
- le fasi potenzialmente più critiche sono limitate all'apertura dei contenitori e all'inserimento della lancia di aspirazione.

La Conferenza ha ritenuto condivisibile, in linea generale, l'esclusione di emissioni non fuggitive significative, a condizione che la Società integri la documentazione descrivendo in modo organico le modalità di gestione, trasferimento e utilizzo delle sostanze interessate.

È stato quindi stabilito che la Società dovrà predisporre un documento unitario, o integrare la documentazione già trasmessa, contenente:

- inventario delle sostanze rilevanti ai fini delle BAT;
- indicazione della tensione di vapore;
- quantitativi annui utilizzati;
- modalità di stoccaggio, trasferimento e impiego;
- individuazione delle apparecchiature interessate;
- valutazione delle emissioni diffuse/fuggitive;
- motivazione dell'eventuale esclusione di specifiche casistiche;
- stima delle emissioni secondo BAT 20;
- verifica dell'applicabilità delle successive BAT, compreso l'eventuale monitoraggio previsto dalla BAT 22.

Per le sostanze CMR è stato richiesto un maggiore dettaglio tecnico, con descrizione delle reazioni/processi e con evidenza del fatto che, a valle della reazione e del postcombustore, non risultino presenti sostanze CMR in emissione, anche mediante eventuali riscontri analitici.

Il limite per l'emissione E1 (post-combustore) per il parametro NO_x (ossidi di azoto) è aggiornato sulla base dei BAT-AEL riportati in BAT 11 della Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 06.12.2022.

Il limite per l'emissione E1 (post-combustore) per il parametro CO (monossido di carbonio) è stralciato sulla base dei BAT-AEL riportati in BAT 11 della Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 06.12.2022, dovrà comunque essere mantenuto il monitoraggio.

Si ritiene inoltre di stralciare i limiti per le emissioni E3 ed E3_{bis} per il parametro polveri in quanto le note riportate in calce alla tabella *“Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo)”* e *“Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5).”* di tabella punto 1.3 lo considerano rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.

4.2 Quadro dei limiti

31. L'Azienda deve rispettare per le emissioni in atmosfera i limiti della tabella seguente – relativi alle analisi annuali discontinue – riferiti a 0°C ed a 1013 hPa:

Sigla	Origine	Portata [m³/h]	Inquinanti	Limiti	Riferimento
E1	Post combustore	1000	C.O.T. NO _x	10 mg C/Nm³ 350 mg/Nm³ ⁽¹⁾ 130 mg/Nm³ ⁽²⁾	BAT 11 ⁽³⁾ BAT 16 ⁽³⁾
E3	Caldaia produzione vapore	2500	NO _x	250 mg/Nm³	Tab. 1.3, Parte III, All. III, Parte V, D. Lgs. 152/2006
E3 _{bis}	Caldaia produzione vapore	2500	NO _x	350 mg/Nm³ ⁽⁴⁾	Tab. 1.3, Parte III, All. III, Parte V, D. Lgs. 152/2006

⁽¹⁾ sino al 05.12.2026.

⁽²⁾ dal 06.12.2026.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 06.12.2022.

⁽⁴⁾ 250 mg/Nm³ a partire dal 1° gennaio 2030.

Per l'emissione E2, originata dalla caldaia alimentata a metano da 0.7 MW asservita al riscaldamento dell'impianto LUWA + Carl Canzler Duren e per l'emissione E4, originata dalla caldaia alimentata a metano da 0.39 MW asservita al riscaldamento dell'impianto LUWA, pur di potenzialità inferiore al valore soglia dei medi impianti di combustione, è comunque applicato ex lege il limite di 350 mg/Nm³ per il parametro NO_x, indicato al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Per l'emissione E5 derivante dalla caldaia a gasolio da 0.35 MW asservita a uffici e spogliatoi, non soggetta al Titolo I della Parte quinta del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in quanto considerabile impianto termico civile, restano applicate le disposizioni vigenti per gli impianti termici civili del Titolo II della Parte quinta.

4.3 Quadro dei monitoraggi

32. I controlli analitici dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al presente provvedimento.

33. Le analisi dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato e nei referti dovranno essere riportate le modalità di campionamento nonché i metodi analitici utilizzati. I referti dei controlli analitici dovranno essere conservati per un periodo non inferiore alla durata dell'AIA e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli Enti preposti.

34. Per ciascuna delle emissioni dovranno essere effettuati almeno tre campionamenti nelle condizioni di esercizio le più gravose possibili.

4.4 Quadro delle prescrizioni

45. Tutti i condotti di espulsione delle emissioni presenti presso lo stabilimento dovranno essere conformi ai requisiti indicati dalla norma UNI EN 15259:2008 e dotati di idonei punti di campionamento accessibili secondo la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
46. Il Gestore deve mantenere aggiornato e riesaminare periodicamente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale, un inventario delle emissioni convogliate e diffuse in atmosfera, in conformità alla BAT 2 della Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427. Il gestore dovrà in ogni caso limitare il più possibile le emissioni diffuse.
47. L'azienda dovrà essere sempre dotata di un piano di gestione delle OTNOC aggiornato.
48. Con riferimento a quanto stabilito dalle Bat Conclusion 902/2016, ed in particolare dalle BAT 20 e 6 in materia di emissioni odorigene e nell'ambito del sistema di gestione ambientale di cui alle BAT Conclusions (UE) 2022/2427, il Gestore deve mantenere attiva una procedura di gestione di eventuali esposti ed eventi anomali riguardanti problematiche odorigene, che preveda almeno:
 - a. l'analisi dell'evento segnalato;
 - b. l'individuazione della sorgente odorigena;
 - c. la ricerca delle cause scatenanti l'evento anomalo;
 - d. la ricerca e l'attuazione di eventuali misure correttive e/o migliorative, anche di tipo impiantistico o gestionale.Qualora si riscontri il perdurare di disagi di natura odorigena, il Gestore deve predisporre e attuare un Piano di Gestione degli odori, coerente con le BAT applicabili e con eventuali disposizioni regionali vigenti.
49. In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 294 del D. Lgs. 152/2006, la caldaia afferente all'emissione E3 deve essere dotata di un sistema di controllo della combustione, che consenta la regolazione automatica del rapporto aria e combustibile; tali sistemi di misurazione finalizzati alla ottimizzazione della combustione (Es. misuratori di T, misuratori di ossigeno) dovranno essere periodicamente tarati, secondo le indicazioni della casa costruttrice, al fine di mantenere un elevato livello di affidabilità del dato misurato.
50. Deve essere comunicato alla Città Metropolitana di Genova, Ufficio Emissioni e oli minerali e all'ARPAL, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di effettuazione dei controlli alle emissioni.
51. L'azienda dovrà definire un range ordinario dei parametri di lavoro del post-combustore all'interno della propria documentazione. Dovrà essere comunque garantita una temperatura in camera di combustione > 700°C.
52. Il post-combustore dovrà essere sottoposto a manutenzione periodica secondo le procedure stabiliti all'interno del piano di gestione.
53. I dati di temperatura della camera di post-combustione devono essere acquisiti e archiviati secondo le modalità indicate nel PMC garantendo sempre il corretto funzionamento del sistema di acquisizione locale dei dati
54. In caso di disservizio del post-combustore deve essere sospeso l'avvio di nuovi processi. E' consentita l'ultimazione delle reazioni in corso, fermo restando l'obbligo dell'Azienda ad intervenire attivamente nel ridurre le emissioni ed i rischi igienico-sanitari anche tramite – se necessario – la terminazione forzata delle reazioni.
55. Dovrà essere risolto nel più breve tempo tecnicamente possibile qualunque disservizio all'impianto di captazione e/o di abbattimento.
56. I disservizi di cui al punto precedente dovranno essere annotati sul "Registro per la conduzione degli impianti".
57. I disservizi di cui sopra dovranno essere comunicati alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Campomorone e all'ARPAL entro e non oltre l'orario d'ufficio del successivo giorno lavorativo con l'indicazione degli accorgimenti che l'Azienda intende adottare per il ripristino del disservizio e delle forme alternative di controllo che l'Azienda intende adottare basate su misure discontinue, correlazioni con parametri di esercizio o con specifiche caratteristiche delle materie prime.
58. L'avvenuto ripristino del disservizio dovrà essere annotato sul "Registro per la conduzione degli impianti" e comunicato alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Campomorone e all'ARPAL entro e non oltre l'orario d'ufficio del successivo giorno lavorativo.
59. Al fine della completa applicazione della BAT 19 e 20, l'azienda dovrà istituire ed attuare un sistema di gestione per le emissioni diffuse di COV e dovrà provvedere a stimare i flussi di massa di COV emessi attraverso emissioni non fuggitive entro il 01.10.2026.
60. Al fine della completa applicazione della BAT 22, l'azienda, nel qual caso la stima delle emissioni non fuggitive di COV di cui al precedente punto sia superiore a 1 ton/anno nel caso di COV classificati come CMR 1A e 1B oppure superiore a 5 ton/anno nel caso di altri COV, dovrà provvedere al monitoraggio delle stesse, con frequenza minima pari a quella indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo che dovrà essere aggiornato.

61. Se la stima dei flussi di massa di COV emessi dall'azienda dovesse risultare rilevante l'azienda dovrà provvedere ad applicare le tecniche previste dalla BAT 23 al fine di prevenire e ridurre le emissioni diffuse di COV entro il 06.12.2026.
62. L'azienda dovrà trasmettere a Città Metropolitana di Genova ed a ARPAL il sistema di gestione per le emissioni diffuse, la stima dei flussi di massa di COV emessi attraverso emissioni non fuggitive e quali tecniche ha adottato al fine di prevenire e ridurre le emissioni diffuse di COV entro il 01.10.2026.
63. L'azienda dovrà comunicare a Città Metropolitana di Genova e ad ARPAL, con almeno 15 giorni di preavviso, l'eventuale esecuzione di monitoraggio delle emissioni diffuse di COV.

4.5 Collaudo analitico delle emissioni di nuovi impianti

64. Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio di nuovi impianti, l'azienda dovrà darne comunicazione alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Campomorone e all'ARPAL.
65. I nuovi impianti dovranno essere messi a regime entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio. La data di messa a regime dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Campomorone e all'ARPAL.
66. E' facoltà del Gestore, in caso di problemi tecnici o di avarie o di altre motivazioni di carattere tecnico, chiedere all'Autorità Competente, motivando adeguatamente, una proroga per la fase di messa a regime degli impianti da sottoporre a collaudo.
67. L'azienda dovrà procedere, nei 15 giorni successivi alla data di messa a regime, al collaudo analitico delle eventuali emissioni in atmosfera originate dai nuovi impianti.
68. L'Azienda dovrà trasmettere i referti analitici del collaudo alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Campomorone e all'ARPAL entro 30 giorni dalla data di esecuzione del collaudo stesso.
69. La Città Metropolitana di Genova si riserva, sulla base degli esiti dei collaudi, di fissare eventuali ulteriori prescrizioni per le emissioni in esame, procedendo all'aggiornamento del provvedimento di autorizzazione.

5. Scarichi idrici

5.1 Valutazioni preliminari

Premesso che il previgente titolo di A.I.A. n. 1370 del 23.07.2020 e ss.mm.ii. ha già recepito i contenuti della Decisione di esecuzione (UE):2016/902 della Commissione UE del 30 maggio 2016 e della Decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione UE del 21 novembre 2017, l'Ufficio Scarichi e Tutela delle Acque ha esaminato la documentazione fornita dall'Azienda, ai fini della verifica dell'attualità degli esiti della valutazione dello stato di applicazione delle suddette BAT di riferimento, rilevando quanto segue:

Premesso che nello stabilimento non sono presenti acque reflue di processo. L'Azienda registra ed allega alla relazione annuale sugli esiti del piano di monitoraggio e controllo le informazioni sui flussi delle acque reflue presenti, costituite da acque di raffreddamento che non vengono a contatto con le fasi del processo e da acque meteoriche di dilavamento;

Premesso che l'azienda ha installato una torre evaporativa e intende installarne una seconda, al fine di aumentare il riciclo delle acque di raffreddamento.

La rete fognaria interna allo stabilimento è di tipo separato e così strutturata:

- rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento con scarico nel Torrente Verde;
- rete di raccolta delle acque di raffreddamento con scarico nel Torrente Verde;
- rete di raccolta delle acque reflue domestiche, con scarico in pubblica fognatura.
- le acque derivanti dal dilavamento meteorico delle coperture del capannone, superfici sulle quali non vi è il rischio di loro contaminazione, sono regimate mediante un sistema di grondaie che le convogliano direttamente al corpo idrico superficiale.

Come rilevato dai Report annuali trasmessi dall'Azienda, gli esiti analitici di autocontrollo relativi agli scarichi parziali acque di raffreddamento e acque di dilavamento confluenti in S1, e allo scarico S3 hanno evidenziato la conformità rispetto ai limiti normativi per i parametri prescritti.

Non si rilevano modifiche sostanziali relativamente al comparto scarichi nell'ambito del presente procedimento rispetto a quanto già autorizzato per civ. 53, ad eccezione delle seguenti modifiche, che consentiranno di avere una riduzione dei volumi scaricati in S1:

- installazione di una torre evaporativa e la previsione dell'Azienda di installare una seconda torre, che consentirà di aumentare ulteriormente il riciclo delle acque di raffreddamento.;

- riutilizzo delle acque di lavaggio dei pavimenti interni della raffineria, che non verranno convogliate all'impianto di trattamento delle acque di dilavamento.

Relativamente al civ. 96-98, sebbene si rilevi che la superficie scolante risulti più ampia rispetto a quanto precedentemente autorizzato, l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia asservito allo scarico S3 risulta comunque adeguatamente dimensionato per ricevere anche le acque di prima pioggia della zona aggiuntiva.

Considerato che le vasche di trattamento 2A1, 2A2, 2B risultano a cielo aperto, si ritiene che le acque meteoriche di dilavamento contaminate o eventuali sversamenti possano raggiungere direttamente il corpo idrico recettore senza che vengano sottoposte ad un adeguato trattamento.

L'Azienda informa che la copertura di tali vasche impedirebbe il necessario e costante controllo visivo del loro stato, si conviene pertanto che possano rimanere a cielo aperto, ma che vengano dotate di idonei sistemi di protezione e contenimento, in grado di impedire alle acque meteoriche di dilavamento contaminate o ad eventuali sversamenti di confluire direttamente in tali vasche e di essere scaricate nel torrente senza un adeguato trattamento.

L'Azienda ha presentato inoltre una revisione del "Piano di Prevenzione e Gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio" ai sensi del R.R. 10 luglio 2009 n°4 relativamente alle superfici scolanti sulle quali, in ragione delle attività svolte, vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

Il Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e lavaggio, predisposto dall'Azienda in Rev.3 del 03/07/2026, contiene la documentazione relativa al Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione, comprensivo delle informazioni di cui al punto 3) dell'Allegato A del Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4. Si ritiene tuttavia opportuno inserire alcune prescrizioni gestionali per le aree esterne.

Applicazione BAT-AEL

Considerato che le emissioni dirette in acqua derivanti dagli scarichi S1 e S3, recapitanti nel Torrente Verde, risultano costituite esclusivamente da acque meteoriche di dilavamento e acque di raffreddamento che non vengono a contatto con le fasi del processo, e che pertanto non si rilevano acque reflue di processo, si ritiene che i rispettivi BAT-AEL non siano applicabili.

Gli scarichi S1 e S3 sono pertanto soggetti al rispetto dei limiti di tutti i parametri di cui alla Tabella 3, Colonna I dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

5.2 Quadro dei limiti

70. Lo scarico S1, avente recapito nel Torrente Verde alle coordinate geografiche Gauss-Boaga: Latitudine Nord 4929800 e Longitudine Est 1490100 viene autorizzato nel rispetto dei limiti di tutti i parametri di cui alla Tabella 3, colonna I (acque superficiali) dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che dovranno essere rispettati nei rispettivi punti di campionamento dedicati S1RAF (acque reflue di raffreddamento) e S1DIL (acque meteoriche di dilavamento).
71. Lo scarico S3 relativo alle acque meteoriche di prima pioggia, avente recapito nel Torrente Verde alle coordinate geografiche Gauss-Boaga: Latitudine Nord 4929735 e Longitudine Est 1489960 viene autorizzato nel rispetto dei limiti di tutti i parametri di cui alla Tabella 3, colonna I (acque superficiali) dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,

5.3 Quadro dei monitoraggi

72. Gli scarichi idrici dovranno essere monitorati con le metodiche e le frequenze indicate nel PMC.

5.4 Quadro delle prescrizioni

Prescrizioni generali per entrambi i siti:

73. dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
74. i valori limite di emissione degli scarichi non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo, con acque di raffreddamento o di lavaggio non espressamente previste nella presente autorizzazione;
75. i pozzetti fiscali, i punti di prelievo e il rubinetto adibiti al campionamento delle acque reflue di scarico dovranno essere mantenuti sempre accessibili, ispezionabili e perfettamente funzionali al prelievo;
76. i limiti di cui alla tabella 3, colonna I, dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per quanto riguarda gli scarichi delle acque di raffreddamento, delle acque meteoriche di dilavamento e

delle acque di prima pioggia, dovranno essere rispettati nei rispettivi e distinti punti di campionamento S1RAF, S1DIL, S3;

77. le analisi di cui al precedente punto dovranno essere eseguite da Tecnico abilitato, secondo le metodiche indicate nel PMC. Le risultanze analitiche dovranno essere fornite tramite certificati analitici, timbrati e firmati da parte di Chimico iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale circa la conformità del campione analizzato; in particolare i certificati analitici dovranno indicare la ragione sociale della ditta, l'indirizzo della sede operativa, gli estremi del provvedimento nonché le seguenti informazioni:
- a. le condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento;
 - b. i criteri adottati per eseguire il campionamento;
 - c. le modalità di prelievo del campione;
 - d. le modalità di conservazione del campione;
 - e. le metodiche analitiche utilizzate;
 - f. i limiti di rilevabilità e gli intervalli di incertezza delle misure effettuate;
 - g. un giudizio finale circa la conformità del campione analizzato;
 - h. timbro e firma del tecnico abilitato.

L'Azienda dovrà trasmettere i certificati analitici, firmati digitalmente e via pec, congiuntamente alla relazione annuale di cui al p.to 5 del PMC.

In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova purché accompagnanti da una verbale di campionamento riportante tutte le informazioni sopra elencate che dovrà essere timbrato e firmato da un Chimico iscritto all'Albo professionale. Tali referti analitici dovranno essere trasmessi secondo la modalità indicata nel Piano di monitoraggio e controllo.

78. gli impianti di trattamento dovranno essere sottoposti a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature, strumentazioni e manufatti dovranno essere tenuti sempre in perfetta efficienza al fine di garantire sempre un buon funzionamento dello stesso e una corretta capacità di depurazione delle acque reflue;
79. gli impianti di trattamento dovranno essere periodicamente sottoposti ad operazioni di pulizia mediante la rimozione dei sedimenti accumulatisi sul fondo delle vasche e l'asportazione degli oli surnatanti in superficie delle vasche;
80. l'Azienda dovrà attuare tutte le procedure previste nell'aggiornato Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e nel relativo Disciplinare, di cui all'Allegato A del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4, comprensivo delle istruzioni operative denominate IO 01 P19, e quanto altro previsto nel PMC, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
81. l'Azienda dovrà porre in essere una costante sorveglianza dell'integrità della pavimentazione impermeabile dei piazzali esterni, in particolare le aree di deposito temporaneo dei rifiuti, le aree di carico/scarico delle materie prime e dei prodotti finiti e della superficie di fondo dei bacini di contenimento asserviti ai serbatoi di stoccaggio, che dovranno essere mantenute in buono stato di manutenzione, prive di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare qualsiasi possibilità di infiltrazione negli strati superficiali del suolo di acque contaminate.
82. l'Azienda dovrà attuare una costante sorveglianza dello stato di pulizia dell'intera area esterna del sito, in particolare delle aree di carico/scarico delle materie prime e dei prodotti finiti, e della superficie di fondo dei bacini di contenimento asserviti ai serbatoi di stoccaggio, che dovranno essere mantenuti sgombri dalla presenza di qualsivoglia tipo di materiale.
83. nell'insediamento dovranno essere presenti e sempre disponibili idonei dispositivi assorbenti e/o materiali inerti (sepiolite, tappetini assorbenti, ecc.), identificati con apposita etichettatura, al fine di intervenire tempestivamente in caso di sversamenti accidentali, perdite, incidenti, ecc.
84. in caso di eventuali sversamenti accidentali, perdite e/o rotture che possano comportare lo sporcamento delle superfici dei piazzali esterni e/o della superficie di fondo dei bacini di contenimento asserviti ai serbatoi di stoccaggio, dovrà essere garantito un tempestivo intervento sull'area interessata per una pronta pulizia, eseguita a secco, ovvero con idonei materiali assorbenti, di cui al precedente punto.
85. le pendenze di scorrimento delle superfici interessate dal dilavamento delle acque piovane dovranno essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie, pozzetti, tubazioni, ecc.).
86. l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dovrà essere tenuta perfettamente efficiente e costantemente libera da detriti, materiali grossolani e perfettamente efficiente; le periodiche operazioni di pulizia, gli interventi di manutenzione, eventuali disservizi e le relative operazioni di ripristino dovranno essere annotati sul registro di conduzione dell'impianto, specificando ora e data del disservizio e data e ora del ripristino;
87. gli interventi di manutenzione agli impianti di trattamento, le operazioni di pulizia mediante asportazione

di fanghi sedimentati ed oli surnatanti, le operazioni di pulizia della rete di raccolta e convogliamento acque meteoriche, eventuali disservizi ed operazioni di ripristino, dovranno essere annotati sul registro di conduzione dell'impianto;

88. tutti i materiali residui derivati dalle operazioni di pulizia di cui ai precedenti punti e le acque derivanti dall'utilizzo della vasca denominata "bagno-maria" dovranno essere gestiti quali rifiuti, per il cui smaltimento ex situ dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal gestore dell'impianto e messa a disposizione, su richiesta della Città Metropolitana di Genova e delle strutture di controllo, per un periodo di tre anni;

prescrizioni specifiche per Insediamiento di via Valverde 53:

89. dovrà essere determinata la temperatura delle acque del corpo idrico a monte e valle dello scarico delle acque di raffreddamento 4 volte all'anno (una per ogni stagione), per la determinazione del gradiente di temperatura;
90. la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non dovrà superare i 3°C.
91. le acque di lavaggio dei pavimenti dei vari piani della raffineria non dovranno essere convogliate nella rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento;
92. relativamente ai laboratori d'analisi, i reattivi, i reagenti ed i prodotti analizzati, dovranno essere smaltiti come rifiuti ai sensi del D. Lgs.152/06 parte quarta;
93. dovranno essere evitati gocciolamenti, fuoruscite e perdite di acque reflue dalla vasca denominata "bagno-maria".
94. i muretti perimetrali e di contenimento dei serbatoi dovranno essere mantenuti integri ed efficienti, così come la tubatura di fondo per le operazioni di scarico dal bacino di contenimento;
95. tutti i bacini di contenimento dei serbatoi posizionati all'esterno dovranno essere mantenuti normalmente chiusi e vuoti;
96. al termine di ogni evento meteorico le acque accumulate nei bacini di cui al precedente punto dovranno essere convogliate all'impianto di trattamento tramite gli scarichi di fondo";
97. la "vasca 1", in assenza di precipitazioni atmosferiche e nelle normali condizioni di esercizio, dovrà essere mantenuta ad un livello minimo di acque reflue;
98. i misuratori di portata delle acque di raffreddamento in ingresso all'impianto dovranno essere installati entro il 31 dicembre 2026 e mantenuti in funzione e perfettamente efficienti;
99. le vasche 2A1, 2A2, 2B dovranno essere dotate di idonei sistemi di protezione atti ad impedire che le acque meteoriche di dilavamento contaminate o eventuali sversamenti vi confluiscano direttamente e che tali reflui vengano scaricati senza un adeguato trattamento; i sistemi di protezione dovranno essere costantemente mantenuti in perfetta efficienza;
100. qualora necessario, i lavaggi delle aree esterne potranno essere effettuati esclusivamente con acqua;

prescrizioni specifiche per Insediamiento di via Valverde 96/98:

101. la vasca di accumulo dell'impianto di depurazione di tipo fisico, impiegato per il trattamento dei primi 5 mm di acque di pioggia ricadenti sull'area, dovrà essere completamente vuota entro un arco di tempo di 48 ore dall'ultimo evento meteorico;
102. in caso di evento meteorico prolungato e continuo oltre le ore indicate al punto precedente, la vasca di accumulo dell'acqua di "prima pioggia" dovrà comunque essere completamente svuotata entro il più breve tempo possibile dalla cessazione dell'evento meteorico;
103. il pozzetto di deviazione di flusso dovrà essere sottoposto a periodici controlli al fine di rimuovere eventuali materiali grossolani che possono ostacolare il buon funzionamento degli stessi;
104. non potranno essere effettuati lavaggi delle aree esterne.

Si avverte altresì che la presente autorizzazione agli scarichi sotto le comminatorie di legge, comporta i seguenti obblighi:

- lo scarico dovrà essere reso sempre accessibile, in sicurezza, per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'ottemperanza delle eventuali prescrizioni, anche maggiormente restrittive, eventualmente imposte dall'Autorità Sanitaria con distinti provvedimenti;
- non è consentito lo scarico di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova e ad ARPAL;
- ogni cambiamento di ragione sociale, trasferimento sede legale, variazione nominativo del soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova;
- ogni ampliamento, ristrutturazione, trasferimento e/o modifica sostanziale dell'insediamento, delle fasi di lavorazione/ciclo produttivo, dell'impianto di trattamento/depurazione che determinino uno scarico

avente caratteristiche quali-quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente o un diverso punto di immissione in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124, comma 12 del D. Lgs. 152/2006, dovrà essere comunicato alla Città Metropolitana di Genova e dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore; ogni modifica che non comporta variazioni quali-quantitative dello scarico dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova per le verifiche necessarie, ai sensi dell'art. 124, comma 12 del D. Lgs. 152/2006.

6. Produzione e gestione rifiuti

Non sono previste prescrizioni relative alla gestione e produzione dei rifiuti in quanto la Società ha chiesto di revocare il comparto Rifiuti dall'autorizzazione, pertanto, i rifiuti dovranno essere gestiti in regime di "deposito temporaneo" nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lettera bb), del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

7. Emissioni sonore

7.1 Valutazioni preliminari

Esaminata la documentazione presentata dalla Società;

Preso atto che non risultano inserite nuove sorgenti rumore rispetto alla configurazione pre-esistente;

Considerato che la normativa vigente attribuisce al comune territorialmente interessato la competenza autorizzativa e le funzioni di controllo in materia di inquinamento acustico e che, pertanto, a tale ente si rimanda per le eventuali prescrizioni specifiche di tutela del rumore prodotto nel proprio territorio dell'insediamento dell'impianto;

In generale, rispetto al comparto rumore per le questioni di competenza di Città Metropolitana di Genova, nel provvedimento autorizzativo andranno inserite le seguenti considerazioni e prescrizioni, che confermano sostanzialmente il quadro prescrittivo e dei monitoraggi attualmente in essere, come anticipato nel corso della conferenza dei servizi referente.

7.2 Quadro dei limiti

105. L'azienda deve rispettare i limiti definiti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico (L. 447/1995 e D.P.C.M. 14.11.1997) per tutto il territorio in cui è insediato lo stabilimento e aree circostanti. In relazione ai limiti di zona (per l'ambiente esterno) introdotti con la classificazione acustica comunale, sono da considerarsi, ai fini della presente autorizzazione, quelli vigenti al momento del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

7.3 Quadro dei monitoraggi

106. Le emissioni sonore dello stabilimento devono essere sottoposte a monitoraggio secondo le modalità riportate nel PMC.

7.4 Quadro delle prescrizioni

107. L'Azienda dovrà rispettare i limiti definiti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico (v. anche quadro sopra).

108. Le misure di livello acustico, effettuate da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovranno essere condotte conformemente a quanto stabilito nel Piano di Monitoraggio per quanto riguarda sia i siti di misura sia la frequenza di monitoraggio, fatte salve necessità di monitoraggio a seguito di eventuali modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad eventuali interventi di mitigazione acustica.

109. Per l'esecuzione delle misure dei livelli di immissione e di emissione i riferimenti tecnici principali sono costituiti dal D.M. 16.03.1998 e dalla norma UNI 10855 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni.

110. I risultati di rilievi fonometrici ed eventuali elaborazioni degli stessi dovranno essere corredati dalla valutazione dell'incertezza dei dati stessi; per la valutazione dell'incertezza i riferimenti tecnici sono dati primariamente dalle norme UNI/TR 11326 e UNI CEI ENV 13500 e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente dalla letteratura tecnico-scientifica di settore.

111. Nel caso vengano utilizzati anche modelli numerici per la stima della rumorosità ambientale, dovrà essere descritto il modello utilizzato e verificata la applicabilità dello stesso al contesto esaminato. Il modello, se utilizzato quale strumento diagnostico, dovrà essere calibrato in accordo con le procedure definite dalla norma UNI 11143 ed eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente si potrà fare riferimento alla letteratura tecnico-scientifica di settore.
112. In ogni caso, i risultati delle elaborazioni modellistiche di cui al punto precedente dovranno essere corredati dalla stima dell'incertezza degli stessi, facendo riferimento alle norme UNI/TR 11326 e UNI CEI ENV 13500 e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni e, secondariamente, alla letteratura tecnico-scientifica di settore.
113. L'azienda dovrà trasmettere i risultati del monitoraggio alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL entro il 31 maggio dell'anno solare immediatamente successivo all'anno di riferimento delle misure.
114. L'Azienda dovrà comunicare al Comune di Campomorone, con la stessa cadenza individuata al punto precedente, i dati relativi ai controlli sulle emissioni sonore.
115. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva preesistente.
116. Qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura di cui al punto 1, facciano riscontrare superamenti di limiti stabiliti dalla classificazione acustica, l'Azienda dovrà tempestivamente segnalare la situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/1998, all'ARPAL ed alla Città Metropolitana di Genova, quale Autorità Competente all'AIA ai sensi della vigente normativa; inoltre, l'Azienda dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dalla Classificazione Acustica.
117. Le procedure di gestione degli esposti sono contenute nel piano di gestione ambientale dell'Azienda. Gli eventi anomali dovranno essere gestiti quali non conformità cui far seguire azioni correttive alle quali l'Ente di controllo potrà, nel corso delle verifiche, accedere ed eventualmente proporre correttivi o modifiche ritenuti opportuni.

8. Energia

8.1 Quadro dei monitoraggi

118. Con cadenza annuale, l'Azienda dovrà effettuare il monitoraggio dei consumi energetici secondo lo schema seguente:
- i consumi annuali totali dell'impianto riferiti all'anno solare precedente relativi a:
 - energia elettrica espressa in MWh;
 - consumi di ciascun combustibile solido (in t), liquido (in t) e gassoso (in m³) in ingresso all'azienda espressi nelle unità di misura indicate in parentesi.
 - la produzione di energia termica totale prodotta in MJ riferita all'anno solare precedente totale e per ogni singola unità di produzione;
 - i consumi specifici (il rapporto tra consumi energetico totale necessario alla produzione e la produzione totale), ove possibile, per ogni singolo prodotto espressi in Tep/t riferiti all'anno solare precedente.

Gli esiti del monitoraggio dovranno costituire la specifica sezione di monitoraggio energetico della relazione annuale prevista dal Piano di monitoraggio.

8.1 Quadro delle prescrizioni

119. Con cadenza annuale l'Azienda dovrà predisporre la sezione di monitoraggio energetico della relazione annuale prevista dal Piano di monitoraggio, secondo quanto indicato al Quadro dei Monitoraggi, e trasmettere la stessa alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL.
120. La sezione di monitoraggio energetico dovrà contenere:
- le indicazioni delle modalità di misura delle quantità rilevate nel quadro dei monitoraggi o le modalità ed i parametri di calcolo delle quantità che non siano direttamente misurabili;
 - le eventuali variazioni dei consumi rispetto agli anni precedenti;
 - le eventuali modifiche delle caratteristiche delle unità di produzione di energia e gli interventi per il risparmio energetico attuati.
121. La relazione sul monitoraggio energetico dovrà avvenire entro il 31 maggio, dell'anno solare successivo a quello di riferimento della relazione, per ciascun anno di validità dell'AIA, all'interno della relazione annuale.